



Oggetto: Circolare dell'Agazia delle Entrate sulla fattura elettronica.

Cari amici, vi inoltriamo la circolare dell'Agazia delle Entrate sulla fatturazione elettronica.

Come preannunciato alle Federazioni al Mef il 4 aprile us, alla presenza del Vice Ministro Casero e del consigliere Ceriani, l'Agazia delle Entrate ha emanato la circolare esplicativa sulla fatturazione elettronica.

Già in quella sede le Federazioni hanno ribadito che la questione della fatturazione elettronica, che vedrà inopinatamente i distributori di carburanti anticipare un adempimento che dal 2019 sarà invece a regime per tutti, va connessa strettamente e indissolubilmente con la disciplina tecnica del credito d'imposta a favore dei gestori carburanti di cui mancano ancora i dettagli operativi richiesti dalla categoria.

Allo stato, continuano a mancare:

- 1) le precisazioni normative dell'estensione del credito di imposta a tutte le forme di pagamento elettroniche;
- 2) le indicazioni dell'introduzione di un tetto alle commissioni bancarie per evitare che le banche vanifichino il risultato legislativo.

Mentre dunque continuano a mancare le chiarificazioni richieste, l'Agazia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sui mezzi di pagamento e su cosa debba intendersi per pagamento elettronico ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità del costo, operando un allineamento in via amministrativa della norma. Dobbiamo ribadire che così non va bene. Registriamo una asimmetria normativa che va corretta subito. Le note esplicative vanno emanate su tutti gli aspetti della questione che riguarda anche e soprattutto il credito d'imposta.

Ad oggi continua mancare a quale titolo il gestore carburante è il soggetto obbligato alla trasmissione della fattura elettronica, evidenziando che egli è il soggetto preposto come definito dal D. Lgs 32/98, dalla L.57/2001 e dalla Legge 27/2012.

Non vi sono poi tracce nè delle indicazioni per la generazione automatica della e-fattura, che pure il Mef in sede di confronto ha anticipato essere a carico dei provider dei pagamenti, nè di un periodo di vigenza di doppio regime: elettronico e cartaceo.

Non possiamo non notare che mentre mancano solo pochi mesi al primo luglio, giorno in cui scatterà l'obbligo che riguarderà solo i gestori carburanti, non si vedono ancora i richiesti chiarimenti in materia di credito d'imposta, a fronte di una forte contrarietà nella categoria per questa anticipazione. Si tratta di due questioni che ripetiamo sono nate insieme e non sono ammissibili asimmetrie temporali. Senza queste chiarificazioni sulla spendibilità del credito d'imposta, sulla sua estensione a tutti i pagamenti elettronici e senza un impegno cogente sui tetti alle commissioni bancarie appare pacifico che dal prossimo 2 luglio sulla rete carburanti resta confermato che persisteranno molti problemi: di ogni ordine e grado.

Sulla circolare dell'Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni arriverà la nota tecnica del nostro ufficio

tributario.

In attesa della nota tecnica del nostro tributario evidenziamo alcuni elementi.

La circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate chiarisce, come già detto, ai fini delle detrazioni dell'IVA e anche della deducibilità del costo- relativa alle spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, quali mezzi di pagamento si considerano idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni di cui sopra ed altri particolari relativi alla corretta applicazione della norma rispetto all'emissione della fattura elettronica, anche differita rispetto ai singoli rifornimenti, purché effettuati con mezzi tracciati, come ad esempio le carte petrolifere aziendali o i buoni elettronici con la possibilità di emettere una unica fattura elettronica a fine mese, riepilogativa di tutti i rifornimenti fatti con il parco automezzi del cliente.

Ricapitolando, la circolare chiarisce che si considerano idonei i pagamenti effettuati tramite:

- a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- b) quelli elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
 - addebito diretto;
 - bonifico bancario o postale;
 - bollettino postale;
 - carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente."

Il provvedimento chiarisce che esse troveranno applicazione anche se, " sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di "netting", laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati."

Le precisazioni anzidette, che ad una prima lettura ci sembrano rilevanti, e in attesa di altre circolari, restando la critica iniziale, fanno intravedere le soluzioni auspiccate come possibili strumenti per rendere meno discriminante l'applicazione della norma.